



**DETERMINAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI ONORARIO AD AVVOCATO
PER LA REDAZIONE E PROPOSIZIONE DI QUERELA PENALE ED ATTIVITA'
CORRELATE**

IL DIRETTORE OPERATIVO

PREMESSO

- che in data 9 maggio 2022 con prot. 1233/22/AOV Unioncamere del Veneto stipulava con Pilotto Viaggi S.r.l. un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di circa 50 persone in bus il 1o giugno 2022 dall'Hotel Laguna Palace in viale Ancona 2, Mestre alla sede Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Università di Padova, Lungargine Rovetta 8, Padova e successiva tappa presso la sede di Wireless and More – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, via Giovanni Gradenigo 6b, Padova con partenza alle ore 09:00 e ritorno a Mestre alle ore 13:00, al prezzo di € 700,00 (Euro settecento/00) IVA ed ogni altro onere incluso;
- che in sede di capitolato tecnico Unioncamere del Veneto aveva specificato che il prezzo offerto avrebbe dovuto essere comprensivo dei costi di pedaggi, eventuali costi di parcheggio ed eventuali pass ztl, specificando, a mero scopo informativo dei concorrenti, che a bordo del bus sarebbero state presenti due persone residenti nel Comune di Venezia;
- che in data 19 maggio 2022 Unioncamere del Veneto, su richiesta di Pilotto Viaggi S.r.l., trasmetteva a quest'ultima copia delle carte d'identità delle due persone di cui all'alinea precedente;
- che in data 31 maggio 2022 personale di Pilotto Viaggi S.r.l. compilava e sottoscriveva in maniera apocrifa a nome di una delle due persone di cui all'alinea precedente, e precisamente della Dott.ssa Roberta Lazzari, Quadro Direttivo di Unioncamere del Veneto, a totale insaputa di Unioncamere del Veneto e della stessa Dott.ssa Lazzari, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si affermava che tutti i passeggeri del bus che sarebbe stato utilizzato il giorno successivo da Pilotto Viaggi S.r.l. per l'espletamento dell'incarico in questione erano residenti nel Comune di Venezia, circostanza assolutamente non corrispondente al vero, dal momento che, con l'esclusione delle citate due persone, tutti gli altri passeggeri provenivano sia da altre Regioni italiane che dall'estero ed erano solamente alloggiati presso l'Hotel NH Venezia Laguna Palace di Viale Ancona n. 2;
- che Pilotto Viaggi S.r.l. trasmetteva la dichiarazione di cui all'alinea precedente, in uno con la copia della carta d'identità della Dott.ssa Lazzari, ad AVM S.p.a. come allegato di una richiesta di pass ztl residenti per il bus che sarebbe stato utilizzato il giorno successivo per l'espletamento dell'incarico in questione, ed otteneva il rilascio di tale pass;

- che il giorno seguente, al momento della partenza da Viale Ancona alle ore 8.55, il bus di Pilotto Viaggi S.r.l. subiva un controllo da parte di agenti accertatori di AVM S.p.a., che, constatata la non corrispondenza tra la tipologia di pass ztl in possesso dell'autista ed i passeggeri del bus, elevavano a Pilotto Viaggi S.r.l. il verbale di constatazione n. HNK796, recante una sanzione amministrativa pecuniaria di € 900,00;
- che, a fronte di ciò, Pilotto Viaggi S.r.l. cercava di addebitare l'importo della sanzione ad Unioncamere del Veneto una prima volta in via bonaria in data 3 giugno 2022, ricevendone risposta negativa in data 14 giugno 2022, ed una seconda volta in maniera formale in data 20 ottobre 2022 a mezzo di lettera via PEC dell'Avv. Armando Franceschi, che recava in allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra;
- che solo a questo punto Unioncamere del Veneto e la Dott.ssa Lazzari venivano a conoscenza dell'esistenza della predetta dichiarazione e conseguentemente replicavano a mezzo di lettera via PEC dell'Avv. Sergio Donin nella quale venivano formalmente disconosciute compilazione, sottoscrizione ed invio della suddetta dichiarazione, venivano ulteriormente rigettate le pretese di Pilotto Viaggi S.r.l. e quest'ultima veniva diffidata da qualsiasi utilizzo della medesima dichiarazione, con riserva di qualunque azione in ogni sede opportuna;
- che, a seguito della suddetta diffida, le parti, a mezzo dei rispettivi legali, esploravano la possibilità di giungere alla stipulazione di una transazione stragiudiziale nella quale, a fronte della restituzione da parte di Pilotto Viaggi S.r.l. alla Dott.ssa Lazzari dell'originale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, della rinuncia di Pilotto Viaggi S.r.l. ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di Unioncamere del Veneto in qualsiasi modo correlata al verbale di constatazione HNK796 emesso da AVM S.p.a. in data 1° giugno 2022 in Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 10/C, ed alla successiva e conseguente ordinanza-ingiunzione, nonché dell'assunzione da parte di Pilotto Viaggi S.r.l. dell'obbligo di astenersi da qualunque utilizzazione delle copie della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra ancora in suo possesso, la Dott.ssa Lazzari avrebbe rinunciato a proporre querela per veder accertati e sanzionati gli illeciti penali commessi dal personale di Pilotto Viaggi S.r.l. in occasione della compilazione, sottoscrizione apocrifia a nome della stessa Dott.ssa Lazzari ed invio ad AVM S.p.a. della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra in uno con la copia della carta d'identità della medesima Dott.ssa Lazzari, e sia la Dott.ssa Lazzari che Unioncamere del Veneto avrebbero rinunciato ad agire giudizialmente nei confronti di Pilotto Viaggi S.r.l. per il risarcimento dei danni connessi alla commissione degli illeciti penali appena richiamati;
- che la stipulazione della predetta transazione si rivelava impossibile in quanto Pilotto Viaggi S.r.l. sosteneva (e si rendeva disponibile a dichiarare) di non essere più in possesso dell'originale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra per averlo distrutto dopo l'invio ad AVM S.p.a., ma l'eventuale clausola contenente una simile dichiarazione non risultava adeguatamente tutelante per la Dott.ssa

Lazzari in relazione a possibili utilizzi indebiti della sua identità che si fossero successivamente verificati;

- che pertanto la Dott.ssa Lazzari proponeva querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia affinché si procedesse penalmente nei confronti di chiunque venisse ritenuto responsabile dei reati ravvisabili nelle condotte sopra descritte, ed in particolare per il reato di sostituzione di persona o di falso in certificazione, con il ministero dell'Avv. Marzia Bellodi del Foro di Venezia quale proprio difensore di fiducia;
- che da un lato la Dott.ssa Lazzari è stata costretta a proporre la querela di cui sopra per tutelare adeguatamente la propria persona e la propria identità personale da un illecito penale di cui è stata vittima assolutamente incolpevole nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di Unioncamere del Veneto e dall'altro la proposizione della querela in questione ha prodotto in favore di Unioncamere del Veneto un effetto analogo a quello che sarebbe scaturito dalla stipulazione della transazione giudiziale sopra descritta, dal momento che il legale di Pilotto Viaggi S.r.l. ha già dichiarato che la sua cliente avrebbe rinunciato a coltivare qualunque pretesa nei confronti di Unioncamere del Veneto correlata alla vicenda in questione;
- che conseguentemente appare pienamente fondato affermare che l'attività svolta dall'Avv. Bellodi per la redazione e proposizione della querela di cui sopra e quella che dovesse essere effettuata a seguito dell'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento da parte del Pubblico Ministero, limitatamente al colloquio con la cliente, l'esame e studio della richiesta di archiviazione, l'accesso agli uffici per la copia del fascicolo e l'esame e studio degli atti contenuti nel fascicolo stesso, sono poste in essere anche nell'interesse di Unioncamere del Veneto;
- che pertanto sussistono i presupposti affinché il costo delle attività di cui all'alinea precedente, quantificato nel preventivo dell'Avv. Bellodi in € 1.500,00 per la redazione e proposizione della querela ed in € 150,00 per le rimanenti attività (in entrambi i casi oltre agli accessori di legge, pari al 15% per spese generali ed al 4% per CPA), possa essere sostenuto direttamente da Unioncamere del Veneto;

VISTI

- l'art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;
- l'ordine di servizio n. 6 del 7/11/2022 e la determinazione del Segretario Generale n. 232/22 per la delega di funzioni al Direttore Operativo;
- la regolarità contributiva dell'Avv. Marzia Bellodi;

DETERMINA

- di corrispondere all'Avv. Marzia Bellodi, C.F. BLLMRZ67C46L736W, P. IVA 03017620273, con studio in Venezia, Santa Croce 310:

- la somma di € 1.500,00 oltre agli accessori di legge, pari al 15% per spese generali ed al 4% per CPA, a fronte della redazione e proposizione della querela penale di cui alle premesse,
- la somma di € 150,00 oltre agli accessori di legge, pari al 15% per spese generali ed al 4% per CPA, in caso di richiesta di archiviazione del procedimento da parte del Pubblico Ministero, a fronte dell'espletamento delle ulteriori attività richiamate nelle premesse;
- di imputare la spesa al capitolo E) Fondo rischi attività progettuali, che ne presenta l'adeguata disponibilità.

Venezia, lì 19 gennaio 2023

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dott.ssa Valentina Montesarchio

